

**SETTORE****AGEVOLAZIONI**

## **LE INDENNITÀ PER L'EMERGENZA COVID-19 E I RECENTI CHIARIMENTI DELL'INPS**

### **RIFERIMENTI**

- Artt. da 27 a 30, 38 e 44, DL n. 18/2020
- Art. 84, DL n. 34/2020
- Circolari INPS 29.5.2020, n. 66 e 67
- Messaggio INPS 1.6.2020, n. 2263

### **IN SINTESI**

*Nell'ambito del c.d. "Decreto Rilancio" il Legislatore ha esteso:*

- *al mese di aprile l'indennità di € 600 prevista per il mese di marzo a favore dei lavoratori autonomi / co.co.co., artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.;*
- *ai mesi di aprile e maggio l'indennità di € 600 prevista per il mese di marzo a favore dei venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali.*

*Recentemente l'INPS è intervenuto fornendo gli opportuni chiarimenti in merito alla fruibilità delle predette indennità relative al mese di aprile.*

*Lo stesso Istituto ha specificato il trattamento delle richieste di riesame delle domande rifiutate.*

Nell'ambito del DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", il Legislatore ha previsto una serie di **indennità / bonus per il mese di marzo** (pari a € 600) erogate dall'INPS a favore dei seguenti soggetti:

- professionisti / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27);
- artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali (art. 28);
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
- lavoratori del settore agricolo (art. 30);
- lavoratori dello spettacolo (art. 38);
- lavoratori dipendenti / autonomi che hanno cessato, ridotto, sospeso l'attività / rapporto di lavoro, utilizzando il c.d. "Fondo per il reddito di ultima istanza" (art. 44).

Successivamente, l'INPS:

- con il Messaggio 20.3.2020, n. 1288 ha chiarito che la domanda per l'accesso ai predetti benefici va **presentata in via telematica** utilizzando i canali disponibili sul proprio sito Internet;
- con il Messaggio 26.3.2020, n. 1381 ha comunicato l'attivazione di una "semplificazione" per l'accesso ai propri servizi telematici al fine di compilare / inviare le domande in esame, nonché per l'emissione del PIN dispositivo.

Con il DM n. 10/2020 il Ministero del Lavoro ha riconosciuto una specifica **indennità per il mese di marzo** (pari a € 600) attingendo dal predetto "Fondo per il reddito di ultima istanza" per:

- lavoratori stagionali (appartenenti a settori diversi dal turismo / stabilimenti termali);
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio.

Con l'art. 84, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", lo stesso Legislatore ha **esteso le predette agevolazioni anche ai mesi di aprile e maggio**, subordinando la relativa spettanza al possesso di nuove condizioni.

In particolare, si evidenzia il riconoscimento dell'agevolazione anche ai percettori di:

- assegno ordinario di invalidità;
- reddito di cittadinanza di importo inferiore all'indennità (in tal caso, il reddito di cittadinanza viene integrato fino all'ammontare dell'indennità dovuta per ciascuna mensilità).

Recentemente, l'INPS:

- con la Circolare 29.5.2020, n. 66 ha chiarito che i soggetti che hanno già presentato la domanda entro il 3.6.2020 e percepito l'indennità per il mese di marzo **non devono presentare una nuova domanda** per fruire della medesima indennità per il mese di aprile;
- con la Circolare 29.5.2020, n. 67 ha precisato le modalità di presentazione della domanda per l'indennità di cui al citato DM n. 10/2020. In particolare, i soggetti beneficiari possono **presentare un'unica domanda** per le indennità relative ai mesi di marzo / aprile / maggio.

#### **SOGGETTI CHE HANNO GIÀ PRESENTATO LA DOMANDA PER IL MESE DI MARZO**

Come sopra accennato, con la citata Circolare n. 66, l'INPS ha precisato che i soggetti che hanno **già presentato la domanda** per fruire dell'indennità per il mese di marzo (ex artt. 27, 28, 29, 30 e 38, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia") **non devono presentare un'ulteriore domanda** per beneficiare dell'indennità relativamente **al mese di aprile 2020**.

In particolare, ai predetti beneficiari l'indennità di aprile sarà erogata dall'INPS secondo le medesime modalità di pagamento già utilizzate per il mese di marzo.

Merita evidenziare che, “salvo alcune specificazioni in merito alle tutele di reddito riferite anche al mese di aprile e maggio per la nuova categoria dei lavoratori somministrati del settore turismo e stabilimenti termali”, **devono presentare domanda** i seguenti soggetti:

- lavoratori dello spettacolo iscritti allo specifico Fondo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore a € 35.000;
- beneficiari di cui ai citati artt. 27, 28, 29, 30 e 38 **titolari di assegno ordinario di invalidità**.  
Sul punto, dopo aver evidenziato che a seguito delle modifiche apportate all'art. 31, DL n. 18/2020 ad opera dell'art. 75, DL n. 34/2020, l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/84 è cumulabile con le predette indennità, l'Istituto specifica che:
  - le domande respinte “*esclusivamente in ragione della titolarità in capo al richiedente dell'Assegno ordinario di invalidità saranno riesaminate d'ufficio ed accolte, con il conseguente riconoscimento dell'indennità sia per il mese di marzo che per il mese di aprile 2020*”;
  - i soggetti che non hanno presentato domanda per l'indennità in esame per il mese di marzo, in quanto titolari di assegno ordinario di invalidità, possono presentare tale domanda entro il 3.6.2020. Ai beneficiari sarà corrisposta anche l'indennità di aprile essendo sufficiente la presentazione di una sola domanda.

#### **INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI / INCARICATI VENDITE A DOMICILIO**

Come sopra accennato, il comma 8 del citato art. 84 **estende per i mesi di aprile e maggio** l'indennità pari a € 600 prevista per il mese di marzo dal Ministero del Lavoro con il citato DM n. 10/2020 a favore di specifiche categorie di soggetti che in conseguenza dell'emergenza “coronavirus” hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività / rapporto di lavoro, ossia:

- **lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi dal turismo / stabilimenti termali che:
  - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020;
  - hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel predetto periodo;
- **lavoratori intermittenti** che hanno svolto la propria prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020;
- **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 1.1.2019 - 23.2.2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222, C.c., e che non abbiano un contratto in essere al 23.2.2020.  
I soggetti in esame devono essere già iscritti al 23.2.2020 alla Gestione separata INPS con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
- **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 derivante dall'attività di “porta a porta” superiore a € 5.000, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS al 23.2.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Come previsto dal comma 9 del citato art. 84, l'agevolazione in esame è subordinata a specifiche condizioni, ossia alla data di presentazione della domanda il soggetto interessato **non deve essere**:

- titolare di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13 e 18, D.Lgs. n. 81/2015;
- titolare di pensione.

Tali soggetti, al fine di beneficiare dell'indennità di cui al DM n. 10/2020 per il mese di marzo e di cui all'art. 84, comma 8, DL n. 34/2020 per i mesi aprile / maggio, devono **presentare un'unica domanda all'INPS** esclusivamente in via telematica.

Si evidenzia che il **regime di incompatibilità** è disciplinato separatamente:

- dal citato DM n. 10/2020, per l'indennità del mese di marzo;
- dall'art. 86, DL n. 34/2020, per le indennità dei mesi di aprile e maggio.

In particolare:

- il comma 4 dell'art. 2, DM n. 10/2020 prevede che le indennità per il mese di marzo non sono cumulabili tra loro e con:
  - trattamento ordinario di integrazione salariale / assegno ordinario / trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli artt. da 19 a 22, DL n. 18/2020;
  - indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38, DL n. 18/2020;
  - indennità istituita dal DM 28.3.2020 a favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza private;
  - reddito di cittadinanza;
- l'art. 86, DL n. 34/2020 prevede che le indennità per i mesi di aprile e maggio di cui al citato art. 84 sono incompatibili tra loro e con:
  - indennità a favore dei lavoratori domestici (ex art. 85, DL n. 34/2020);
  - indennità del “Fondo per il reddito di ultima istanza” (ex art. 44, DL n. 18/2020);
  - indennità a favore dei lavoratori sportivi (ex art. 98, DL n. 18/2020).

## CUMULABILITÀ

---

In merito alla cumulabilità va evidenziato che le indennità di cui al citato DM n. 10/2020 riconosciute per il mese di marzo sono **cumulabili con le indennità** di cui al citato art. 84, comma 8 riconosciute per i mesi di aprile e maggio.

Le suddette indennità inoltre:

- **non sono cumulabili** con l'indennità del “Fondo per il reddito di ultima istanza” di cui all'art. 44, DL n. 18/2020 e all'art. 78, DL n. 18/2020;
- **sono compatibili / cumulabili** con l'indennità di disoccupazione NASPI / indennità di disoccupazione DIS-COLL / indennità di disoccupazione agricola;
- **sono compatibili / cumulabili** con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi / sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis, DL n. 50/2017 nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000.

## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER ACCEDERE ALLE INDENNITÀ COVID-19

---

Per la presentazione della domanda è possibile accedere ai servizi telematici dedicati resi disponibili dall'INPS attraverso **“modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario”**.

In particolare, il soggetto interessato, al fine di inviare la domanda relativa alle indennità COVID-19, deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:

- **PIN, ordinario o dispositivo, rilasciato dall'INPS;**
- **SPID** di livello 2 / superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (**CIE**);
- Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**).

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE / INVIO SEMPLIFICATA

---

Qualora il soggetto interessato **non disponga di una delle predette credenziali**, come specificato dall'Istituto nel citato Messaggio n. 1381, al fine di richiedere l'indennità spettante può alternativamente:

- **accedere ai servizi online** disponibili sul sito Internet dell'INPS, **utilizzando la sola prima parte del PIN** (prime 8 cifre), ricevuto tramite SMS / email, successivamente alla richiesta inoltrata attraverso il portale dell'Istituto o il Contact Center (numero verde 803 164 gratuito da rete fissa, oppure 06164164 a pagamento da rete mobile);

- contattare il servizio di **Contact Center integrato** ai predetti recapiti telefonici, comunicando all'operatore **la sola prima parte del PIN**.



Il rilascio del nuovo servizio, come evidenziato dall'INPS, “verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione”.

### **RICHIESTA DI RIESAME DELLA DOMANDA RIFIUTATA**

Con il Messaggio 1.6.2020, n. 2263 l'INPS è intervenuto in merito al “trattamento” delle domande presentate (per le indennità relative a marzo) e **rifiutate dall'Istituto**, con specifiche motivazioni, a seguito del riscontro della mancanza dei requisiti, tra i quali:

- titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020;
- percezione del reddito / pensione di cittadinanza nel mese di marzo 2020;
- titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito;
- assenza dell'iscrizione alle Gestioni autonome, ove richiesta (art. 28);
- assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo (art. 38);
- assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell'appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
- assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29).

Secondo l'Istituto i motivi di rigetto sono “**dotati di elevato contenuto probatorio**” se desumibili dai propri archivi consolidati. In tal caso il soggetto interessato può contestare il rigetto tramite un **ricorso di natura giudiziaria** (non è percorribile la strada del ricorso amministrativo).

Con riferimento ai controlli effettuati **anche sulla base di “fonti esterne”** all'Istituto (ad esempio, le Casse previdenziali private) nel citato Messaggio n. 2263, dopo aver evidenziato che il dato rilevato **può non essere consolidato**, l'INPS specifica che l'esito ha natura di “preavviso di reiezione” e pertanto l'interessato può **proporre un'istanza di riesame**, ossia “*portare all'attenzione dell'Istituto elementi conoscitivi che possono determinare un supplemento di istruttoria per l'eventuale accoglimento della domanda*”, **entro il 21.6.2020** (ovvero 20 giorni da quando il soggetto viene a conoscenza della reiezione se successiva all'1.6.2020).

A tal fine i motivi / documentazione possono essere inviati alternativamente tramite:

- il link “Esiti”, presente nella specifica sezione utilizzata per la presentazione della domanda;
- email al seguente indirizzo [riesamebonus600.nomesede@inps.it](mailto:riesamebonus600.nomesede@inps.it) al competente Ufficio territoriale.

Lo stesso Istituto sottolinea infine che ha **effettuato alcuni “riesami d'ufficio”** con riferimento a categorie di soggetti / condizioni di spettanza (lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità non più incompatibile con le indennità COVID-19 e domande presentate per una categoria di appartenenza sbagliata).

